

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOMBARDI, MORANDI, TORELLI, ANDÒ e BALLESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1971

Ulteriore proroga al 31 dicembre 1974 del termine stabilito dal sesto comma dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI SENATORI. — Come noto, la legge 13 agosto 1969, n. 613, prorogava al 1° luglio 1971 il termine (già prorogato al 1° luglio 1969 dalla legge 26 giugno 1964, n. 434) stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, il quale prevedeva che alla data del 1° luglio 1964 non fosse più ammessa la circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi con caratteristiche dimensionali eccedenti i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Detti articoli, mentre sostanzialmente non dettano norme innovative per ciò che concerne i limiti di peso nei confronti di quanto previsto dalle disposizioni del testo unico 8 dicembre 1933, n. 174, e dalla legge 6 agosto 1954, n. 877, hanno però imposto alcune limitazioni per ciò che concerne i limiti di sagoma.

In particolare, mentre le precedenti disposizioni fissavano il massimo dell'altezza in

metri 4,50, della lunghezza dei rimorchi a due assi in metri 8, di quelli a tre e più assi in metri 10 e dei veicoli a tre e più assi in metri 12, le nuove disposizioni hanno fissato i rispettivi massimi in metri 4, metri 7,50 e metri 11.

Malgrado sia già stata eliminata dal parco autoveicoli nazionale gran parte di questi mezzi per la loro obsolescenza, ne restano tuttavia ancora molti in circolazione e la loro sostituzione entro il termine del 1° luglio 1971 costituisce un onere economico gravissimo per le aziende di trasporto.

Ciò sarebbe particolarmente insostenibile per le aziende pubbliche di trasporto di persone i cui *deficit* di gestione gravano sugli enti locali, dai bilanci notoriamente dissestati, senza beneficiare di sovvenzioni statali.

Aggiungasi la obiettiva difficoltà dell'industria italiana di fronteggiare in un così breve lasso di tempo le massicce forniture richieste per sostituire i veicoli attualmente in circolazione, onde rientrare nei limiti di sagoma e di peso previsti dalla legge.

D'altra parte la continuazione dell'esercizio delle linee per il trasporto di persone nell'ambito delle aree metropolitane è indispensabile, dato il carattere di pubblica utilità del servizio a disposizione per la maggior parte di utenza pendolare e quindi di forze attive.

Tutto ciò premesso, considerando che:

a) la maggior altezza non è ostativa alla circolazione degli altri veicoli, poichè il veicolo più alto di 4 metri non potrà circolare nei sottopassaggi le cui luci in altezza sono comunque sempre indicate negli appositi segnali stradali;

b) le differenze in lunghezza non turbano la circolazione in generale, poichè l'accoppiamento dei veicoli e dei rimorchi costituenti gli autotreni può essere effettuato in non pochi casi in modo che la lunghezza massima non superi i metri 18 così come voluto dalle vigenti disposizioni;

c) la Commissione del MEC creata in seno al Comitato europeo dei ministri dei

trasporti ha trasmesso al Parlamento comunitario la proposta concordata tra gli Stati aderenti sui limiti di sagoma e di peso massimo dei veicoli che potranno transitare nell'area del MEC a partire dal 1° gennaio 1965 e che detta proposta prevede che l'applicazione delle norme per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1965 venga rimandata al 31 dicembre 1974,

i firmatari del presente disegno di legge ritengono opportuno che si proroghi per altri tre anni e mezzo, e cioè sino al 31 dicembre 1974, il limite stabilito dal succitato comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, già prorogato al 1° luglio 1971 dalla legge 13 agosto 1969, n. 613, al fine che i gravi inconvenienti per le imprese interessate, cui sopra accennavamo, possano venire, almeno in parte, eliminati.

Onorevoli senatori, il fine che il disegno di legge vuole raggiungere ci sembra di una tale utilità da confidare nella vostra sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, già prorogato al 1° luglio 1971 dalla legge 13 agosto 1969, n. 613, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1974.